



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Domenico Casalino, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- con convenzione del 17 novembre 2009 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche "Amministrazione", ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per la prestazione dei servizi di manutenzione, sviluppo e formazione;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: **39336549F6**.
- Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".
- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del



Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.

- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV"- Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; "Allegato "V": - Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web") definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute: nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico nonché nelle Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - A. Servizi Realizzativi, quali sviluppo e manutenzione evolutiva;
 - B. Servizi di Manutenzione, quali manutenzione correttiva e manutenzione adeguativa a decorrere dalla "data di avvio delle attività" per 48 mesi di cui gli ultimi 12 di sola manutenzione correttiva in garanzia sul software sviluppato negli ultimi 12 mesi di attività;
 - C. Servizi di Gestione, quali gestione applicativi e basi dati e reperibilità ed interventi extra orario a decorrere dalla "data di avvio delle attività" per 36 mesi;
 - D. Servizi di Consulenza, quali consulenza organizzativa e supporto specialistico a decorrere dalla "data di avvio delle attività" per 36 mesi;
 - E. Servizi di Supporto all'Apprendimento a decorrere dalla "data di avvio delle attività" per 36 mesi.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché relative appendici e nelle Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web.



4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 16 S comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 18 S e 11 G.
6. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
7. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi dell'Impresa, presso le sedi dell'Amministrazione ovvero presso le sedi della Consip.
8. La realizzazione/modifica del sito web dovrà garantire l'accessibilità da parte di tutti gli utenti internet.
9. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. Andrea D'Amico.
È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. _____.

ARTICOLO 2 S

DURATA E AFFIANCAMENTO

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 48 mesi decorrenti dalla "Data di Avvio delle attività".
2. La Consip si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Consip si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.



4. Si precisa che, nei tre mesi dalla stipula l'Impresa potrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza.
5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi tre mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale Consip o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip e/o dell'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla



Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

5. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica del *Sito Web* (ovvero, *Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete*), oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
6. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. L'impresa è tenuta a comunicare a Consip ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario



all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.

5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per 5 anni a decorrere dal termine del presente contratto ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip e/o dell'Amministrazione.
8. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 18 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 5 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di sviluppo di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera a), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, è pari a **22.515** (ventidue milacinquecentoquindici) Punti Funzione.
2. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di manutenzione di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera b), la dimensione massima della *baseline* su cui operare la correzione delle malfunzioni, è pari a **110.280** (centodieci miladuecentootanta) Punti Funzione.
3. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di gestione di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera c), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute, è pari a **14.296** giorni persona (quattordici miladuecentonovantasei).



4. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera d), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a **2.895** (duemilaottocentonovantacinque) Giorni Persona.
5. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di supporto all'apprendimento di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera e), la dimensione massima è pari a **895** (ottocentonovantacinque) giorni/persona.
6. L'Impresa prende atto che la Consip si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dianzi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1.
7. L'Impresa prende atto che la Consip si riserva di richiedere lo svolgimento di taluni obiettivi di sviluppo e di manutenzione evolutiva, secondo la metrica dei "giorni persona", nei limiti del corrispettivo massimo previsto per i relativi servizi.

ARTICOLO 6 S

PIANO DELLA QUALITÀ

1. Entro **20 (venti) giorni lavorativi** dalla data di inizio delle attività, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo dalla Consip nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Consip, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.
4. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla Consip, ove richiesto, il Piano(i) della Qualità Obiettivo, i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nell'Appendice 6 al Capitolato tecnico.

ARTICOLO 7 S

GARANZIE



1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 8 S

SUBAPPALTO

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>
3. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 9 S

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'Impresa, entro 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del presente contratto, dovrà consegnare alla Consip il "Piano globale della fornitura" contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, come previsto dal Capitolato tecnico al paragrafo 5.5.2.2., nonché i nominativi dei Responsabili dei singoli servizi oggetto del presente contratto, pena l'applicazione delle penali.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano globale della fornitura, comporterà l'applicazione delle penali.
3. Il Piano globale della fornitura sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Consip stessa nel termine di 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione dei rilievi, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.



4. Successivamente al primo Piano globale della fornitura di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare, mensilmente, il Piano globale della fornitura aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.
5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano globale della fornitura" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
6. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Consip e/o dell'Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 10 S

PRODUTTIVITÀ E RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa, conformemente a quanto riportato nell'Offerta Tecnica dichiara che la produttività (espressa in punti funzione per giorni persona come valore medio su tutti i servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva) è pari a _____.
2. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, tra la proprie risorse, un Responsabile unico delle attività contrattuali (nella persona di _____), affinché la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
3. L'Impresa dovrà consegnare i *curricula* dei Referenti delle singole attività contrattuali e dei Capi progetto, nonché degli eventuali referenti aggiuntivi - ove proposti nell'Offerta tecnica - che la stessa renderà disponibili per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i *curricula* delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Consip e/o l'Amministrazione ne facciano richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica .
4. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.



5. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a Consip e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
6. L'Impresa riconosce, altresì, alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
7. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 5 e 6 del presente articolo, la Consip si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
8. Ove la Consip ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
9. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
10. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Consip del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 7, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Consip.
11. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Consip, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11 G d'importo pari al 1% (uno per cento) della stessa. L'Impresa prende atto che la Consip, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto .



12. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 11 S

CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Consip, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 15 S "Penali".
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Consip, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Consip, equivale a *"ritardo o mancata consegna dei prodotti"*
5. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 12 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto la Consip effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni (rese a carattere continuativo e/o secondo la modalità progettuale) volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Si precisa che per la modalità progettuale, il termine collaudo equivale a verifica di conformità.
2. Tali verifiche verranno avviate entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione della prestazione.
3. Consip si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto.
5. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo Consip, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal



momento in cui sarà stato predisposto il sistema corretto. In caso di interruzione della verifica sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.

6. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Consip, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
7. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
8. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e la Consip potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
9. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
10. Su richiesta dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 13 S MONITORAGGIO

11. L'Impresa prende atto che Consip si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
12. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Consip la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
13. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
14. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Consip e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.



15. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Consip, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma **UNI EN ISO 19011:2003**, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.

ARTICOLO 14 S

SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'APPRENDIMENTO

1. L'Impresa si obbliga, dietro richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione, ad erogare il servizio di supporto all'apprendimento presso i locali messi a disposizione dell'Amministrazione, secondo la quantificazione prevista nell'articolo 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera E).
2. I corsi dovranno essere erogati tramite le figure professionali del formatore senior e del formatore.
3. La Consip e/o l'Amministrazione provvederà a comunicare tempestivamente all'Impresa l'ubicazione dei locali ove dovrà essere prestata l'attività di formazione. Si precisa che nell'erogazione dei corsi sono da considerarsi inclusi i materiali didattici.
4. La formazione professionale sarà effettuata con tecnologie accessibili.
5. Il servizio dovrà essere erogato durante il normale orario lavorativo.
6. L'Impresa dovrà rendersi disponibile per l'erogazione della prestazione entro 20 (venti) giorni dalla richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione, pena la risoluzione del contratto.
7. Alla conclusione del corso, l'Impresa si impegna a rilasciare tutta la documentazione necessaria, in lingua italiana, agli utenti del corso di formazione.
8. Il numero di giorni effettivamente erogati saranno rendicontati e sottoposti all'approvazione da parte della Consip.

ARTICOLO 15 S

PENALI

1. **Soglie di riferimento e termini di consegna migliorativi.** Qualora le soglie di riferimento degli indicatori di qualità o i termini di consegna di prodotti/documenti/soluzioni/sistemi citati nei successivi commi siano migliorati da quelli contenuti nell'Offerta Tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuove soglie e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara.
2. **Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale.** Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'art. 6 S "Piano della Qualità", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, eccedente il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità SLCP - "Slittamento della consegna di un



prodotto o nell'erogazione di un servizio della fornitura", nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari all'1 per mille dell'importo massimo contrattuale di cui al successivo articolo 16 S comma 1.

3. **Mancata predisposizione delle soluzioni/migliorie/sistemi.** Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna di una soluzione/miglioria/sistema, eccedente il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità SLCP - "Slittamento della consegna di un prodotto o nell'erogazione di un servizio della fornitura", la Consip applicherà all'Impresa una penale pari all'1 per mille dell'importo massimo contrattuale di cui al successivo articolo 16 S comma 1.
4. **Slittamento nella conclusione dell'obiettivo.** In caso di superamento del valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità SLFO - "Slittamento di una fase dell'obiettivo", la Consip applicherà all'Impresa una penale pari all'1 per mille dell'importo massimo contrattuale di cui al successivo articolo 16 S comma 1 lettera a).
5. **Eccesso di rilievi sulla fornitura.** In relazione all'indicatore RLFR - "Rilievi sulla fornitura", qualora il numero globale di rilievi emessi su adempimenti contrattuali attribuibili direttamente alla gestione della fornitura raggiunga il numero massimo tollerato, la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari all'1 per mille dell'importo massimo contrattuale di cui al successivo articolo 16 S comma 1.
6. **Eccesso di rilievi sull'obiettivo.** Per ognuno degli obiettivi realizzati nel presente contratto, qualora il numero di rilievi attribuiti all'obiettivo sia eccedente il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità ROLB - "Rilievi sull'obiettivo", la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari al 1% (uno per cento) del corrispettivo concordato relativo all'obiettivo per ogni rilievo eccedente il "valore normale" di soglia, fino ad un massimo pari al 1% (uno per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.
7. **Eccesso di difettosità in avvio in esercizio.** Per ognuno degli obiettivi realizzati nel presente contratto, qualora il valore della difettosità in avvio in esercizio sia eccedente il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità DIAE - "Difettosità durante l'avvio in esercizio", la Consip applicherà all'Impresa una penale pari al 1% (un per cento) del corrispettivo concordato relativo all'obiettivo per ogni punto percentuale eccedente il "valore normale" di soglia, fino ad un massimo pari al 3% (tre per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.
8. **Eccesso di rilievi sul servizio di gestione.** Qualora il numero di rilievi attribuiti al servizio di gestione sia eccedente il "valore normale" di soglia previsto nell'indicatore di qualità RSGA - "Rilievi sul servizio di gestione",



- la Consip applicherà una penale pari a Euro 15.000,00 = (quindicimila/00) per ogni rilievo eccedente il valore di soglia.
9. **Case recidivi in garanzia.** Per ciascun “case recidivo” eccedente il valore di soglia fissato per l’Indicatore di Qualità CSRE - “Case recidivi” durante la garanzia, la Consip applicherà una penale pari a Euro 3.000,00 = (tremila/00) fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo massimo del contratto di fornitura cui l’applicazione della penale si riferisce.
 10. **Eccesso di rilievi sul servizio di manutenzione.** Qualora il numero di rilievi attribuiti al servizio di manutenzione sia eccedente il “valore normale” di soglia previsto nell’indicatore di qualità RSMA - “Rilievi sul servizio di manutenzione”, la Consip applicherà una penale pari a Euro 15.000,00 = (quindicimila/00) per ogni rilievo eccedente il valore di soglia.
 11. **Eccesso di rilievi sul servizio di consulenza.** Qualora il numero di rilievi attribuiti al servizio di consulenza sia eccedente il “valore normale” di soglia previsto nell’indicatore di qualità RSCO - “Rilievi sul servizio di consulenza”, la Consip applicherà una penale pari a Euro 10.000,00 = (diecimila/00) per ogni rilievo eccedente il valore di soglia.
 12. **Eccesso di rilievi sul servizio di supporto all’apprendimento.** Qualora il numero di rilievi attribuiti al servizio di supporto all’apprendimento sia eccedente il “valore normale” di soglia previsto nell’indicatore di qualità RSSA - “Rilievi sul servizio di supporto all’apprendimento”, la Consip applicherà una penale pari a Euro 10.000,00 = (diecimila/00) per ogni rilievo eccedente il valore di soglia.
 13. **Revoca o sospensione certificato ISO.** In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma ISO 9001:2008 rilasciato all’Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip applicherà una penale pari all’1 per mille dell’intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S “Corrispettivo” comma 1, per ogni mese, o frazione, in cui perdura tale situazione.
 14. **Presenza di virus.** La Consip si riserva di applicare una penale pari a € 10.000,00 = (diecimila/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
 - i. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall’Impresa, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S “Corrispettivo”, comma 1;
 - ii. immissione nella rete interna della Consip e/o dell’Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall’utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall’Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all’antivirus e alle patch di sicurezza per i



software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S “Corrispettivo”, comma 1;

15. **Collegamenti esterni non autorizzati.** Ove l’Impresa utilizzi stazioni di lavoro per il collegamento contemporaneo, non autorizzato alla rete interna della Consip e/o dell’Amministrazione e ad una rete esterna attraverso un modem o altro dispositivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: wireless), la Consip applicherà una penale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni inadempimento, fino ad un massimo del 4% del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S “Corrispettivo”, comma 1.
16. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all’art.5 G “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”, resta salvo il diverso termine indicato.
17. L’Impresa prende atto ed accetta che la Consip si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
18. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
19. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l’ammontare di eventuali oneri che l’Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
20. La Consip, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all’ art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
21. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all’art. 16 S “Corrispettivo”, comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 16 S

CORRISPETTIVO



1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S “Dimensioni massime dei singoli servizi”, è pari a € _____,___ = (_____/___), così suddiviso:
 - a) servizi realizzativi, di cui all’art. 1 S “Oggetto e luogo della prestazione”, comma 1, lettera A), è pari a € _____,___ = (_____/___)
 - b) servizi di manutenzione, di cui all’art. 1 S “Oggetto e luogo della prestazione”, comma 1, lettera B), è pari a € _____,___ = (_____/___)
 - c) servizi di gestione, di cui all’art. 1 S “Oggetto e luogo della prestazione”, comma 1, lettera C), è pari a € _____,___ = (_____/___)
 - d) servizi di consulenza, di cui all’art. 1 S “Oggetto e luogo della prestazione”, comma 1, lettera D), è pari a € _____,___ = (_____/___)
 - e) servizi di supporto all’apprendimento, di cui all’art. 1 S “Oggetto e luogo della prestazione”, comma 1, lettera E), è pari a € _____,___ = (_____/___)
 - f) Il corrispettivo massimo per le trasferte è pari ad € 204.000,00 = (duecentoquattromila/00).
Si precisa che gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali sono quantificati pari ad € 0,00 = (zero/00).
2. Per gli obiettivi per i quali è applicabile una misurazione dell’impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e Appendici ed indicati dall’Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato) per il valore unitario di cui al successivo comma 5.
3. Per gli obiettivi per i quali non è applicabile una misurazione dell’impegno in Punti funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di Lavoro approvato nella fase di definizione e calcolato sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 7.
4. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a “tempo e spesa”, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo riportato “Piano di Lavoro” relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Consip secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 7.
5. Il corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione è pari a € _____,___ = (_____/___).
6. Il canone mensile per il servizio di manutenzione è pari a € _____,___ = (_____/___) per singolo Punto Funzione affidato.
7. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:



Figura professionale	Euro/giorno
Capo progetto	€ _____, ____ = (_____ / ____)
Analista Funzionale	€ _____, ____ = (_____ / ____)
Analista Programmatore	€ _____, ____ = (_____ / ____)
Specialista di prodotto/tecnologia	€ _____, ____ = (_____ / ____)
Specialista di tematica	€ _____, ____ = (_____ / ____)
Programmatore	€ _____, ____ = (_____ / ____)
Operatore	€ _____, ____ = (_____ / ____)
Formatore Senior	€ _____, ____ = (_____ / ____)
Formatore	€ _____, ____ = (_____ / ____)
Consulente Senior	€ _____, ____ = (_____ / ____)
Consulente	€ _____, ____ = (_____ / ____)
Sistemista Senior	€ _____, ____ = (_____ / ____)

8. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
9. Le tariffe, il canone mensile ed il corrispettivo unitario del Punto Funzione sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
10. In relazione ai servizi Realizzativi, il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti commi, deve ritenersi composto come segue:
 - a) 85% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 17 S "Fatturazione";
 - b) 15% parte variabile che sarà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione IP1 - "Rispetto dei tempi pianificati", IP2 - "Rispetto delle stime", IP3 - "Accuratezza nella realizzazione dell'obiettivo" di cui all'Appendice 4 del Capitolato tecnico, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 17 S "Fatturazione".
11. In relazione ai servizi di Gestione, il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti comma, deve ritenersi composto come segue:
 - a) 90% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 17 S "Fatturazione";
 - b) 10% (massimo) parte variabile che sarà corrisposta solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP4 - "Qualità del servizio di Gestione" di cui all'Appendice 4 del Capitolato tecnico, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 17 S "Fatturazione".
12. In relazione ai servizi di Manutenzione, il corrispettivo, calcolato sulla base del numero di Punti Funzione affidati e del canone unitario di cui al precedente comma 6, deve ritenersi composto come segue:



- i. 90% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 17 S “Fatturazione”;
 - b) 10% parte variabile che sarà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione IP5 - “Tempestività degli interventi” di cui all’Appendice 4 del Capitolato tecnico e IP6 - “Qualità del servizio di Manutenzione” di cui all’Appendice 4 del Capitolato tecnico, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 17 S “Fatturazione”.
13. In relazione ai servizi di Consulenza, il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti commi, deve ritenersi composto come segue:
- a) 90% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 17 S “Fatturazione”;
 - b) 10% parte variabile che sarà corrisposta solo al raggiungimento dell’indice di prestazione IP7 - “Qualità del servizio di Consulenza” di cui all’Appendice 4 del Capitolato tecnico, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 17 S “Fatturazione”.
14. In relazione ai servizi di Supporto all’apprendimento, il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti commi, deve ritenersi composto come segue:
- c) 90% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 17 S “Fatturazione”;
 - d) 10% (massimo) parte variabile che sarà corrisposta solo al raggiungimento dell’indice di prestazione IP8 - “Qualità del servizio di Supporto all’apprendimento” di cui all’Appendice 4 del Capitolato tecnico, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 17 S “Fatturazione”.
15. L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
16. I corrispettivi dovuti all’Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
17. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 17 S FATTURAZIONE

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 16 S “Corrispettivo”, comma 1 lett. a), l’Impresa potrà emettere fattura mensile posticipata sulla base delle seguenti modalità:



A. Per i servizi **Realizzativi** di cui al precedente art. 16 S, comma 10, siano essi dimensionati in punti funzione o giorni persona:

a) con riferimento alla **parte fissa dell'85%**, di cui al medesimo comma lettera a),

per ciascun obiettivo con ciclo di vita completo:

- il 10% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", commi 2 e 3, al termine della fase di definizione;
- il 20% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", commi 2 e 3, al termine della fase di analisi;
- il 15% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", commi 2 e 3, al termine della fase di realizzazione;
- il 20% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", commi 2 e 3, all'esito positivo del collaudo;
- il restante 20% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", commi 2 e 3, al termine della fase di documentazione, unitamente agli importi relativi all'eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo dei Punti Funzione secondo quanto disciplinato nel capitolato.

per ciascun obiettivo con ciclo di vita ridotto:

- il 10% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", commi 2 e 3, al termine della fase di definizione;
- il 20% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", commi 2 e 3, al termine della fase di analisi e disegno;
- il 15% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", commi 2 e 3, al termine della fase di realizzazione;
- il 20% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", commi 2 e 3, all'esito positivo del collaudo;
- il restante 20% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", commi 2 e 3, al termine della fase di documentazione, unitamente agli importi relativi all'eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo dei Punti Funzione secondo quanto disciplinato nel Capitolato tecnico;

per ciascun obiettivo con ciclo breve:



- il 10% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, al termine della fase di definizione;
- il 35% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, al termine della fase di analisi-disegno-realizzazione;
- il 20% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, all’esito positivo del collaudo;
- il restante 20% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, al termine della fase di documentazione, unitamente agli importi relativi all’eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo dei Punti Funzione secondo quanto disciplinato nel Capitolato tecnico;

per ciascun obiettivo con ciclo di vita con fasi da definire (ad hoc):

- il 35% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, suddiviso in funzione delle fasi individuate (definite nella lettera di attivazione dell’obiettivo) e congruentemente con lo stato di avanzamento lavori;
- il 30% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, all’esito positivo del collaudo;
- il restante 20% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, al termine della fase di documentazione, unitamente agli importi relativi all’eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo dei Punti Funzione secondo quanto disciplinato nel capitolato;

Si precisa che i corrispettivi maturati per le fasi di definizione/analisi/disegno/realizzazione sono da considerarsi anticipazioni sul corrispettivo determinato al precedente punto a). Si precisa che, in caso di interruzione dell’obiettivo per fatto imputabile al fornitore, le anticipazioni, come sopra indicate e già corrisposte da Consip, verranno restituite dall’Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla cauzione. Nel caso di interruzione dell’obiettivo per fatto non imputabile al fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato al Capitolato Tecnico.

- b) con riferimento alla **parte variabile del 15%**, di cui al medesimo comma lettera b), al termine della fase di avvio in esercizio e solo al raggiungimento degli indici di prestazione di cui all’Appendice 4 del Capitolato tecnico ed indicati nel Piano della Qualità:



- 5% al raggiungimento dell'indice di prestazione IP1 - "Rispetto dei tempi pianificati";
 - 5% al raggiungimento dell'indice di prestazione IP2 - "Rispetto delle stime";
 - 5% al raggiungimento dell'indice di prestazione IP3 - "Accuratezza nella realizzazione dell'obiettivo".
- B. per i servizi di **Gestione** siano essi erogati in modalità "continuativa a consumo" che in "giorni persona" (progettuale a corpo) di cui al precedente art. 16 S, comma 11:
- a) con riferimento alla **parte fissa del 90%**, di cui al medesimo comma lettera a), con cadenza mensile posticipata, per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, come risultanti dal Consuntivo attività approvato dalla Consip, di cui al precedente articolo 15 S, comma 4, ovvero sulla base del corrispettivo pattuito di cui al precedente articolo 16 S, comma 3;
 - b) con riferimento alla **parte variabile del 10%** di cui al medesimo comma, lettera b), in via posticipata al termine del periodo di osservazione e solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP4 - "Qualità del servizio di Gestione" di cui all'Appendice 4 del Capitolato tecnico ed indicati nel Piano della Qualità.
- C. per i servizi di **Manutenzione** di cui al precedente art. 16 S, comma 12:
- a) con riferimento alla **parte fissa del 90%**, di cui al medesimo comma lettera a), con cadenza trimestrale posticipata, per un massimo di 12 rate;
 - b) con riferimento alla **parte variabile del 10%** di cui al medesimo comma, lettera b), in via posticipata al termine del periodo di osservazione e solo al raggiungimento degli indici di prestazione di cui all'Appendice 4 del Capitolato tecnico ed indicati nel Piano della Qualità:
 - 5% al raggiungimento dell'indice di prestazione IP5 - "Tempestività degli interventi";
 - 5% al raggiungimento dell'indice di prestazione IP6 - "Qualità del servizio di Manutenzione".
- D. per i servizi di **Consulenza** di cui al precedente art. 16 S, comma 13:
- a) con riferimento alla **parte fissa del 90%**, di cui al medesimo comma lettera a):
per ciascun obiettivo con ciclo di vita ridisegno processi:
 - il 10% del corrispettivo al termine della fase di determinazione (start up);
 - il 30% del corrispettivo, al termine della fase di rilevazione;



- il restante 50% del corrispettivo, al termine della fase di ridisegno; si precisa che, nel caso di in cui l'obiettivo faccia parte di uno sviluppo con ciclo di sviluppo integrato, il corrispettivo sarà erogato all'approvazione della fase di analisi;

per obiettivi con altro ciclo di vita:

- al termine dell'obiettivo;
- b) con riferimento alla **parte variabile del 10%** di cui al medesimo comma, lettera b), in via posticipata al termine del periodo di osservazione e solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP7 - "Qualità del servizio di Consulenza" di cui all'Appendice 4 del Capitolato tecnico ed indicati nel Piano della Qualità:
- E. per i servizi di **Supporto all'apprendimento** di cui al precedente art. 16 S, comma 14:
- c) con riferimento alla **parte fissa del 90%**, di cui al medesimo comma lettera a), con cadenza trimestrale posticipata, per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti nel Piano di Lavoro aggiornato, come approvato dalla Consip;
- d) con riferimento alla **parte variabile del 10%** di cui al medesimo comma, lettera b), in via posticipata al termine del periodo di osservazione e solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP8 - "Qualità del servizio di Supporto all'apprendimento" di cui all'Appendice 4 del Capitolato tecnico ed indicati nel Piano della Qualità.

L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte di Consip della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla sede operativa della Impresa, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla singola tipologia di attività (sviluppo, manutenzione e gestione con indicazione del codice del singolo intervento), e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, all'indicazione del relativo prezzo unitario.

< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura

In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >

< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >



La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Consip procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Consip, non produrrà alcun interesse.

3. La Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Consip applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

4. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/E 00198 Roma.
5. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Consip, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____, Ag.

_____,
in _____, Via _____, IBAN _____.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.
alla _____(mandante)
presso _____, Ag.
_____, in _____, Via _____, IBAN _____. L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

alla _____(mandante)



presso _____, Ag.
_____, in _____, Via
_____, IBAN _____. L'Impresa dichiara
che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n°
136.

6. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art. 16 G comma 10 del contratto.
8. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
9. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
10. Consip si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento..

ARTICOLO 18 S RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in



- danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
 3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 9 G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi del precedente articolo 7 G;
 - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 7 S "Garanzie", art. 12 S "Collaudo ed accettazione", art. 15 S "Penali", art. 19 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ,art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20 G "Codice Etico - modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001", art. 21 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa" ,
 4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 19 S



OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata



Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì _____

Consip S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Domenico Casalino

L'Impresa
il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi ;

Articolo 6 S - Piano della Qualità;

Articolo 7 S - Garanzie;

Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 10 S - Produttività e risorse impiegate;

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, consulenza e supporto all'apprendimento per il Sistema di Gestione Documentale del Ministero dell'Economia e delle Finanze

28 di 29

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;
Articolo 15 S - Penali
Articolo 18 S - Risoluzione
Articolo 19 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
- **con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**
Articolo 3 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed
in diminuzione
Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza
Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore
Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
Articolo 11 G - Cauzione
Articolo 12 G - Recesso
Articolo 13 G - Recesso per giusta causa
Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi
Articolo 16 G - Subappalto
Articolo 17 G - Foro esclusivo
Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali
Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione
Articolo 20 G - Codice etico - modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n.
231/2001
Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa
Il legale rappresentante
